

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 344 - 9733 / 2019

OGGETTO: TERRITORIO E TRASPORTI - COMUNE DI MONCALIERI – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE DENOMINATA N. 81 – PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

IL VICESINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, Chiara Appendino, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n.56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamati i decreti della Sindaca Metropolitana:

- n. 404-27279/2016 del 17/10/2016 con cui sono il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino e gli sono state conferite le funzioni vicarie;
- n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;
- n. 503-26107/2018 del 26/10/2018 con cui si è proceduto a modificare il conferimento di alcune deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri metropolitani.
- n. 108-3600/2019 del 03/04/2019 con cui si è proceduto alla revisione delle deleghe delle funzioni amministrative ai Consiglieri Metropolitani.

Premesso che per il **Comune di Moncalieri**:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. 33-204 del 12/06/2000, pubblicato sul B.U.R.P. n. 25 del 21/06/2000, modificato con successive Varianti urbanistiche;
- ⇒ ha approvato n. 22 Varianti parziali al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i;
- ⇒ ha approvato con deliberazione C.C. n. 177 del 20/12/2018 il progetto definitivo della Variante strutturale denominata n. 69 al P.R.G.C. "*Adeguamento vigente P.R.G.C. alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)*";
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 111 del 22/09/2016 la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale denominata n. 70 al P.R.G.C. "*Adeguamento delle*

norme tecniche di attuazione del vigente P.R.G.C. al vigente regolamento edilizio comunale e relativo allegato energetico”;

- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 55 del 08/05/2018 la proposta tecnica del progetto preliminare della Variante strutturale denominata n. 76 al P.R.G.C. “*Aggiornamento del quadro dei dissesti legati alla dinamica fluviale e della carta di sintesi delle pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica a seguito dell’evento alluvionale del 21-25 novembre 2016*”;
- ⇒ ha approvato con deliberazione C.C. n. 56 del 16/05/2019 il progetto definitivo della Variante parziale denominata n. 77 al P.R.G.C. “*Adeguamento del vigente PRGC alla normativa commerciale*”;
- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2019, il progetto preliminare della Variante parziale denominata n. 81 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell’articolo 17, L.R. 56/77 e s.m.i., trasmesso alla Città metropolitana, in data 19/08/2019, ns. prot. 70472/2019, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dalla citata legge;
(pratica n. VP-025/2019);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 56.115 abitanti nel 1971, 64.035 abitanti nel 1981, 59.700 abitanti nel 1991, 53.120 abitanti nel 2001 e 55.875 abitanti nel 2011; il trend demografico indica un’iniziale crescita dal 1971 al 1981, seguita da un graduale calo nel decennio 1991-2001, cui è seguito un aumento nell’ultimo decennio;
- ⇒ superficie territoriale di 4.753 ettari, dei quali: 3.057 ettari di pianura e 1.696 ettari di collina; la conformazione fisico-morfologica evidenzia: 3.038 ettari con pendenze inferiori ai 5% (circa il 63,9% del territorio comunale), 1.197 ettari con pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 518 ettari con pendenze superiori al 25%; dalla “*Capacità d’uso dei suoli*” si rilevano 1.949 ettari appartenenti alla Classe I[^] (di cui 741 ettari a destinazione diversa da quella agricola) e 851 ettari compresi nella Classe II[^] (di cui 378 ettari a destinazione diversa da quella agricola); è altresì caratterizzato dalla presenza di 434 ettari di aree boscate (circa il 9% del territorio comunale);
- ⇒ è compreso nella Zona 3 “*AMT - SUD*” tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Legge 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- ⇒ è compreso nell’Ambito 3 di approfondimento sovracomunale della “*Area Metropolitana Torinese - Sud-Est*”, rispetto al quale ai sensi dell’art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2), costituisce la prima articolazione del territorio metropolitano per coordinare le politiche a scala sovracomunale (“*a*) *Infrastrutture*; *b*) *Sistema degli insediamenti – processi di sviluppo dei poli industriali/commerciali*; *c*) *Sistemi di diffusione urbana, ……*; *d*) *Livelli di servizio di centralità di livello superiore*; *e*) *Programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani*; *f*) *Quadro del dissesto idrogeologico….*” (Cfr. comma 8 art. 9 delle N.d.A. del PTC2));
- ⇒ insediamenti residenziali: non è compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal PTC2 (art. 22 delle N.d.A.);
- ⇒ è individuato dal PTC2 tra i Comuni con un consistente fabbisogno abitativo sociale (art. 23 N.d.A.);

- ⇒ polarità e gerarchie territoriali: è compreso tra i "Centri medi" come poli dell'armatura urbana che dispongono di una offerta diversificata di Servizi e con un raggio di influenza relativo prevalentemente all'Area Metropolitana Torinese;
- ⇒ sistema produttivo: è interessato da n. 3 Ambiti produttivi di Livello I;
- ⇒ programmazione commerciale: è classificato "Comune Polo" dell'Area di programmazione commerciale di Torino;
- ⇒ è individuato dal P.T.R. e confermato dal PTC2 come "Centro storico di media rilevanza regionale";
- ⇒ infrastrutture viarie e di trasporto:
 - è interessato dalle seguenti linee ferroviarie: Nodo di Trofarello; Torino-Airasca-Pinerolo-Torre Pellice; Torino-Asti-Alessandria; Torino-Fossano-Cuneo-Savona;
 - è servito dal Sistema Ferroviario Metropolitano: SFM1 (Pont-Rivarolo-Chieri); SFM4 (Torino-Bra); SFM6 (Torino-Asti); SFM7 (Torino-Fossano) con la presenza di stazione;
 - è attraversato dalle seguenti strade: Tangenziale Sud di Torino; Autostrada A6 Torino-Savona; S.P. 020 del Colle di Tenda e Valle Roja; S.P. 393 di Villastellone; S.P. 125 di Revigliasco; S.P. 126 di Santa Brigida; S.P. 144 di Santa Maria;
 - è interessato dai progetti di viabilità identificati con il n. 34 e n. 182 di cui alla Tavola 4.3 del PTC2;
 - è attraversato da 5,2 km di piste ciclabili;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:
 - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: fiume Po; torrente Sangone; torrente Chisola; torrente Banna; rio Tepice; rio del Vallo; rio Sauglio; canale del Molino del Pascolo della Ficca; rio Pallera;
 - i dati sul dissesto idrogeologico indicano: 71 frane puntuali, 96 ettari di frane areali; 9 ettari di conoidi; 37 km di dissesti lineari; 2.407 ettari di dissesti areali;
 - il vigente "Piano Stralcio per l'Assetto idrogeologico" (P.A.I.), evidenzia l'inserimento in fascia A, B, C di 1.398 ettari e limiti di progetto per 2,1 km;
- ⇒ tutela ambientale:
 - il Progetto Territoriale Operativo del Po ed il Piano d'area;
 - l'area Protetta Regionale Istituita della Fascia Fluviale del Po per 785 ettari;
 - Siti Rete Natura 2000 – SIC per 123 ettari;
 - l'area attrezzata "Le Vallere", dell'estensione di 34 ettari, costituita dalla Regione Piemonte nel 1982;
 - fasce perifluviali su un'estensione di 871 ettari;
 - corridoi di connessione ecologica presenti su 894 ettari;
 - è compreso nel progetto Tangenziale Verde Sud per 156 ettari;
 - presenza di vincolo ex lege 1497/39 (ora D.Lgs. 42/2004) esteso per 1.918 ettari e considerato dal PPR approvato (Piano Paesaggistico della Collina Torinese);
 - il PPR approvato annovera tra i siti Unesco il Castello di Moncalieri all'interno del Sito Seriale "Residenze Sabaude";

dato atto che il Comune di Moncalieri è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed ha in corso l'aggiornamento del Piano dei dissesti a seguito dell'evento alluvionale del 21 - 25 novembre 2016;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il

P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2019 di adozione della Variante parziale denominata n. 81;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare alcune modifiche al P.R.G.C. vigente, in particolare all'area identificata con l'acronimo Cr2-3, di cui all'art. 28-3-2 (Cr2 - Aree scarsamente edificate o libere a prevalente destinazione residenziale - Art. 13 punto g L.U.R. - espansione Borgate) delle N.T.A. del Piano, di seguito sintetizzate:

- integrazione delle prescrizioni con le quali si ammettono le disposizioni del comma 1 art. 43 della L.R. 56/1977 e s.m.i, per consentire la presentazione di proposte di P.E.C. (nel caso specifico in un massimo di due) legate ai 2/3 del valore degli immobili interessati dal S.U.E.;
- adozione di nuove specifiche inerenti la destinazione d'uso S6 (*attrezzature socio-sanitarie di cui all'art. 26 delle N.A. del P.R.G.C. vigente*) in area Cr2-3, esercitabili dai proponenti del S.U.E. a fronte del versamento del contributo straordinario di urbanizzazione (con importo da determinarsi in sede attuativa), in particolare:
 - altezza massima m 12,00 con n. 3 piani fuori terra;
 - maggiore flessibilità planimetrica e tipologica per nuovi edifici in funzione delle specifiche esigenze funzionali e gestionali;
 - distanza dai confini di proprietà non inferiore a m. 10,00;
 - verifica della densità territoriale e fondiaria con altezza convenzionale di m. 3,00 (in luogo dell'altezza effettiva massima ammessa a m. 4,00);
 - divieto di realizzare soppalchi.

vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 recante "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni*" così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana, definite dalla Legge 56/2014 **è compresa la Pianificazione Territoriale Generale** ai sensi della lettera b), comma 44, articolo 1 della citata legge;

dato atto che alla **Città Metropolitana di Torino** compete il ruolo, in tema di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni ed in particolare: "*Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia [ora Città Metropolitana] esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.*" (Cfr. comma 5, art. 20, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);

vista la L.R. n. 56 del 5 dicembre 1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013 ed in particolare il comma 7 dell’articolo 17, in cui è citato: *“... contestualmente all’avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell’Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati...”*;

dato atto che, ai sensi dell’articolo 17, comma 7 della L.R. 56/1977 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la Deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2019 di adozione del Progetto Preliminare della Variante urbanistica n. 81:

- *“... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale”*;
- *contiene il prospetto numerico che evidenzia “... la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”*;

rilevato che, per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l’Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato *“in maniera contestuale”*, accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il documento denominato *“Relazione di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS”*, documento trasmesso con la medesima nota prot. 43540 del 24/07/2019, pervenuto in data 19/08/2019 (ns. prot. n. 70472/2019 del 19/08/2019) alla Città Metropolitana di Torino e inoltrato in data 21/08/2019 al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali in quanto Soggetto con Competenze Ambientali (SCA);

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi del comma 9, art. 1, Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana in data 14 aprile 2015, con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 1 giugno 2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell’Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11 agosto 2011 ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: articolo 8 *“Misure di salvaguardia e loro applicazione”*; comma 5, articolo 26 *“Settore agroforestale”*; commi 1 e 3 articolo 39 *“Corridoi riservati ad infrastrutture”*; articolo 40 *“Area speciale di C.so Marche”*; comma 2, articolo 50 *“Difesa del Suolo”*;

tenuto conto che ricade esclusivamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità sui contenuti degli Atti trasmessi, come precisati nell'articolo 17, L.R. n. 56/1977 (così come modificata dalla L.R. n. 3/2013), costituenti la Variante Parziale;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 02/10/2019;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visto l'articolo 16 dello Statuto Metropolitano che disciplina la nomina e le attribuzioni del Vicesindaco, dei Consiglieri delegati e dell'organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano in tema di giusto procedimento;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

1. **che**, ai sensi dell'articolo 17 comma 7 della L.R. n. 56/1977 così come modificato con L.R. n. 3 del 25/03/2013, il progetto preliminare della Variante parziale denominata n. 81 al P.R.G.C. vigente del Comune di Moncalieri, adottato con deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2019, non presenta incompatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. **di rinviare** ad apposito provvedimento del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti, rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante parziale denominata n. 81 al P.R.G.C., la formulazione delle osservazioni in merito ad alcuni rilievi formali nell'enunciato della Deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2019, di adozione;
3. **di trasmettere** il presente Decreto al Comune di Moncalieri per i successivi provvedimenti di competenza;

4. **di dare atto che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 18/09/2019

Il Vicesindaco Metropolitano
Delegato alle Risorse Umane, Patrimonio, Sistema
Informativo e Provveditorato, Protezione civile,
Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo,
Assistenza Enti Locali, Partecipate,
Comunicazione Istituzionale, Affari e Servizi Generali

(Marco Marocco)